UNIONE EUROPEA

Repubblica Italiana

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
SERVIZIO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI E DEGLI ENTI

PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BORSA DI GIUNTA DIGITALE
CIG 53719598CC – CUP E22C12000320009

DISCIPLINARE DI GARA
APPROVATO CON DETERMINAZIONE
N. 529/7052 DEL 14.10.2013

La Sardegna cresce con l'Europa

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

INDICE

ARTICOLO 1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 3
ARTICOLO 2. DOCUMENTI PARTE DEL CONTRATTO 3
ARTICOLO 3. RISPETTO DEGLI STANDARD CONSIP 4
ARTICOLO 4. OGGETTO DELL'APPALTO 4
ARTICOLO 5. DURATA DELL'APPALTO 5
ARTICOLO 6. IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 5
ARTICOLO 7. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 5
ARTICOLO 8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 6
ARTICOLO 9. MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO. 6
ARTICOLO 10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
ARTICOLO 11. DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 14
ARTICOLO 12. VALIDITÀ DELL'OFFERTA 14
ARTICOLO 13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 15
ARTICOLO 14. PROCEDURA DI GARA 19
ARTICOLO 15. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 20
ARTICOLO 16. MANCATA AGGIUDICAZIONE 21
ARTICOLO 17. COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O DEL CONSORZIO 21
ARTICOLO 18. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI 22
ARTICOLO 19. CAUZIONE DEFINITIVA 22
ARTICOLO 20. AUMENTI E DIMINUZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE 23
ARTICOLO 21. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO 24
ARTICOLO 22. SUBAPPALTO 25
ARTICOLO 23. DIRITTI DI PROPRIETÀ E UTILIZZO DEI PRODOTTI 25
ARTICOLO 24. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 26
ARTICOLO 25. CESSIONE DEL CONTRATTO 26
ARTICOLO 26. CAPO PROGETTO 27
ARTICOLO 27. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE 27
ARTICOLO 28. PAGAMENTI 29
ARTICOLO 29. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 30
ARTICOLO 30. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 31
ARTICOLO 31. LIVELLO DEI SERVIZI E PENALI 31
ARTICOLO 32. APPLICAZIONE DELLE PENALI 32
ARTICOLO 33. ESECUZIONE IN DANNO 32
ARTICOLO 34. RECESSO UNILATERALE 33
ARTICOLO 35. ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE 33
ARTICOLO 36. INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 34
ARTICOLO 37. TERMINI DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 34
ARTICOLO 38. RINVIO 35

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Amministrazione appaltante e responsabile del procedimento

1. La stazione appaltante è la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione – Servizio sistemi informativi regionali e degli enti – via Posada, 1 - 09122 Cagliari – telefono +39 0706065956 fax +39 0706066108 – indirizzo email: aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it – PEC affari.generali@pec.regione.sardegna.it - sito internet www.regione.sardegna.it.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006 il responsabile unico del procedimento è il dott. Pier Franco Nali, Tel. +39 0706065956 - Fax +39 0706066108 – email: pnali@regione.sardegna.it.

Articolo 2. Documenti parte del contratto

1. Gli atti posti a base di gara che disciplinano il presente appalto sono:
   - bando di gara;
   - disciplinare di gara comprensivo degli allegati A) *Domanda di Partecipazione e dichiarazioni*, B) *Dichiarazione art. 38, comma 1 lett. b e c del d.lgs. n. 163/2006*, C) *Schema indicativo dell'offerta tecnica* D) *Offerta economica*;
   - relazione tecnica – illustrativa;
   - indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'art. 26 comma 3, d.lgs. 81/2008 e successive modifiche di cui all'art. 32 D.L. n. 69/2013 e Duvri standard della Regione Autonoma della Sardegna;
   - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
   - schema di contratto.
2. La documentazione di cui al primo comma è messa a disposizione degli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it, sezione "bandi e gare", successivamente alla pubblicazione del bando sulla GURI.
3. Le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti in ordine ai documenti di gara unicamente in forma scritta a mezzo fax (+39 0706066108) o e-mail (aagg.sistemiinformativi@regione.sardegna.it) entro le ore 12 del quindicesimo giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte.

4. L'Amministrazione fornirà i chiarimenti richiesti pubblicandoli esclusivamente nel sito internet www.regione.sardegna.it, omessa ogni indicazione sull'impresa richiedente, entro il sesto giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte.

Articolo 3. Rispetto degli standard Consip

1. Non risultano, al momento della pubblicazione del bando, sul sito "acquistinretepa.it" convenzioni attive per prodotti comparabili con quelli di cui alla presente gara. Qualora, nelle more della procedura avviata per la scelta del contraente, Consip S.p.A. attivasse una convenzione comparabile con l'oggetto della gara ed avente parametri di prezzo qualità più convenienti, la Regione si riserva di non stipulare il contratto.

CAPO II – FINALITA' E CONTENUTI DELL'INTERVENTO

Articolo 4. Oggetto dell'appalto

1. Il presente appalto ha ad oggetto la realizzazione dei seguenti interventi:

   a) servizi di analisi, sviluppo software per la realizzazione del progetto "Borsa di Giunta Digitale" e di gestione della piattaforma di cui alla successiva lettera b), inclusi servizi di manutenzione correttiva e adeguativa del software fornito (cpv 72000000-5 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto), prestazione principale;

   b) fornitura di una piattaforma hardware e software per la Borsa di Giunta Digitale e servizi accessori, fornitura dei dispositivi client di accesso, access point e dispositivi portatili di monitoraggio (rispettivamente cpv 30000000-9 Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti software; 48000000-8 Pacchetti software e sistemi di informazione; 51000000-9 Servizi di installazione), prestazione secondaria;

   c) servizi di formazione e affiancamento, (cpv 80000000-4 Servizi di istruzione e formazione), prestazione secondaria;

2. I servizi e i beni oggetto del presente appalto sono dettagliatamente descritti all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, cui si fa integrale rinvio per i contenuti specifici e le modalità di attuazione dell'appalto.

3. L'appalto comprende tutte le attrezzature informatiche e software applicativi e relativi servizi d'installazione, personalizzazione, assistenza e garanzia offerti dall'aggiudicatario.

4. I beni forniti in esecuzione dell'appalto sono garantiti in assistenza e manutenzione per un periodo di mesi 24, decorrenti dalla data di approvazione del relativo certificato di verifica finale di

conformità.

Articolo 5. Durata dell'appalto

1. Il contratto produrrà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione, avrà durata di 12 (dodici) mesi e dovrà essere eseguito (compresa verifica finale di conformità) entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Articolo 6. Importo e luogo di esecuzione dell'appalto

1. L'importo a base d'asta per l'esecuzione del contratto è pari a **euro 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00)** IVA esclusa, così ripartito:
   a) servizi e forniture a corpo per la realizzazione del progetto Borsa di Giunta Digitale [Incluso supporto alla gestione del cambiamento, gestione sistemi e manutenzione adeguativa e correttiva del software fino a chiusura contratto] **euro 200.000,00 (duecentomila/00)**;
   b) servizi di manutenzione evolutiva e supporto alla gestione del cambiamento **euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00)** pari all'importo massimo individuato dall'Amministrazione per la remunerazione dei servizi erogati a consumo.

2. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dall'offerta aggiudicataria e remunera l'appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e servizi che egli dovrà porre in essere in esecuzione dell'appalto.

3. La copertura finanziaria dell'appalto è individuata nei fondi per l'attuazione degli interventi del PO FESR Sardegna 2007-2013, Asse I, Obiettivo Operativo 1.1.1, Linea di Attività 1.1.1.a.

4. Le prestazioni oggetto dell'appalto che comportano interazioni con l'Amministrazione regionale dovranno essere svolte presso gli uffici della stessa.

5. L'esecuzione dei servizi avverrà presso gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna e presso le sedi dell'aggiudicatario a seconda del tipo di attività svolta.

Articolo 7. Procedura di scelta del contraente

1. L'appalto sarà affidato secondo le modalità della procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, art. 17, comma 4, lettera a), della L.r. n. 5/2007, e sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, e dell'art. 18, comma 1, lett. c) della L.r. n. 5/2007.

2. Ai fini della valutazione delle offerte e della formulazione della graduatoria sarà nominata una Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006.

CAPO III – FORMALITA' E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Articolo 8. Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e dei requisiti previsti dal bando, dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, ciascun concorrente non può presentare più di una offerta.

3. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di impresa (di seguito RTI) o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale se partecipante in RTI o consorzio. I concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio devono specificare le parti del servizio o delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. 163/2006. I Consorzi di cui all'art 34, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare alla gara in alcuna altra forma. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma saranno esclusi dalla gara, oltre agli autori della violazione, tutti i soggetti con essi raggruppati o consorziati.

4. La partecipazione alla procedura delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4ter del d.l. 5/2009 (convertito nella legge 33/2009) è disciplinata dalle disposizione dell'art. 37 del codice dei contratti, ove compatibile, e conformemente a quanto disposto dalla deliberazione n. 3/2013 dell'AVCP.

5. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante dovesse accertare che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Articolo 9. Modalità di collazione, sigillatura e spedizione del plico.

1. Tutta la documentazione deve essere contenuta all'interno di un unico plico che, **a pena di esclusione**, dovrà:

   a) essere debitamente sigillato (deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata,

con modalità tali da garantire l'integrità dello stesso);

b) riportare al suo esterno l'intestazione del mittente (denominazione o ragione sociale) specificando altresì se trattasi di RTI, di Consorzio, rete di impresa o di GEIE, l'oggetto della gara: **""PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BORSA DI GIUNTA DIGITALE CIG 53719598CC – CUP E22C12000320009**"" - **NON APRIRE**;

c) pervenire **entro le ore 13:00 del 5 dicembre 2013** mediante consegna a mani, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE – DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE – Ufficio Protocollo 2° Piano - Via Posada, 1 - 09122 Cagliari;

d) contenere le seguenti tre buste, tutte sigillate mediante apposizione di un qualsiasi segno o impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema) tale da garantirne l'integrità, rispettivamente recanti la dicitura "documentazione amministrativa", "offerta tecnica", "offerta economica".

2. Il recapito del plico entro la data scadenza indicata al comma 1, lett. c) è a esclusivo e totale rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale data, anche se spediti prima della scadenza del termine; in particolare non rileva la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia ricevente. La consegna a mani all''Ufficio protocollo dell'amministrazione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30.

Articolo 10. Modalità di presentazione dell'offerta e condizioni di partecipazione

1. Tutta la documentazione deve essere redatta, **a pena di esclusione**, in lingua italiana.

2. Ferme le indicazioni e le prescrizioni di cui al precedente articolo, i concorrenti che intendano presentare un'offerta dovranno osservare le condizioni di seguito elencate per la predisposizione della documentazione di gara.

BUSTA 1 CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

2.1. la domanda di partecipazione, redatta conformemente al facsimile Allegato A, sottoscritta, nei modi e agli effetti previsti dal D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante in

corso di validità legale (il concorrente, ai sensi dell'art. 46, comma 1, dl d.lgs. n. 163/2006 può essere ammesso a regolarizzare il documento di identità presentato, ma scaduto) e recante le seguenti dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara, attestanti:

a) l'iscrizione per attività inerenti al presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 39, d.lgs. n. 163/2006, con indicazione del Registro, dell'oggetto sociale, del numero di iscrizione e dei nominativi dei seguenti soggetti:

a1) in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico;

a2) in caso di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico;

a3) in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico;

a4) per tutti gli altri soggetti, amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici;

dovranno inoltre essere indicati (ma non sono richiesti a pena di esclusione) gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL, la matricola INPS, il numero di PAT dell'INAIL, il numero degli addetti all'esecuzione dell'appalto e il contratto collettivo applicato;

b) l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 220/2002 (in caso di Cooperativa) o in analogo albo dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE;

c) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.;

d) l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i., ove applicabile;

e) l'insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 1-bis legge n. 383/01, ove applicabile;

f) l'insussistenza di ulteriori cause di esclusione dalle gare previste da disposizioni di legge;

g) di essere in regola, se impresa italiana, con l'applicazione della L. n. 68/99 ovvero in caso di impresa residente in stati diversi dall'Italia essere in regola con la normativa analoga, se prevista;

h) di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con modifiche dalla Legge 266/2002;

i) di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso, negli ultimi tre anni (gennaio 2010 - dicembre 2012), i seguenti contratti con indicazione per ogni contratto eseguito degli importi, delle date e dei destinatari, aventi ad oggetto:

a) progettazione, sviluppo e messa in esercizio e/o manutenzione di sistemi informativi con la finalità di digitalizzazione di processi a favore delle pubbliche amministrazioni con accesso ai sistemi da parte di almeno 100 unità;

b) la fornitura e installazione, configurazione, avvio in esercizio e manutenzione di prodotti hardware e software;

c) formazione e supporto al change management connessi all'introduzione di sistemi

informativi.

j) di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 o equivalente) settore EA 33-35 o equivalente per servizi di progettazione e sviluppo di sistemi informativi rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all'organizzazione europea per l'accreditamento degli organismi di certificazione, o, in alternativa, certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità qualora l'Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti. Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 43 D.lgs. n. 163/2006. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall'italiano oltre all'originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata.

k) la presenza nel team di progetto delle figure professionali richieste nel capitolato speciale e prestazionale. I professionisti individuati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti professionali indicati nel capitolato speciale.

l) di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara e il capitolato_speciale descrittivo e prestazionale con i suoi allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;

m) di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell'offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'appalto;

n) di impegnarsi all'osservanza degli obblighi normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

o) di impegnarsi, in caso di RTI, rete di impresa o Consorzio di cui alla lettera e, dell'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 non ancora formalmente costituiti, a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria;

p) (barrare la casella corrispondente alla propria situazione tra le tre sottoindicate)

dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□

dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□

dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l'offerta autonomamente;

□

q) (barrare la casella corrispondente alla propria situazione tra le tre sottoindicate)

di autorizzare l'Amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti, al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

□

di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell'offerta tecnica e delle giustificazioni di prezzo, che saranno espressamente contrassegnate da tale dicitura, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi;

□

r) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all'esecuzione delle prestazioni richieste, avvalendosi delle risorse umane indicate all'interno dell'offerta tecnica, con specificazione delle parti di servizio o fornitura che saranno rese dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

s) di volersi □ non volersi □ avvalere del subappalto **.**

3. In caso di Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 il Consorzio e le consorziate esecutrici, in caso di RTI (costituito o costituendo), di Consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 o GEIE, in caso di rete di impresa, ogni impresa dovrà redigere la domanda di partecipazione, conformemente al facsimile Allegato A, recante le sopra citate dichiarazioni sottoscritta, nei modi e agli effetti previsti dal DPR 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa, con allegazione di copia non autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità legale.

4. I requisiti di cui ai punti i) e k) devono essere posseduti cumulativamente dalle imprese facenti parte del RTI (costituito o costituendo), Consorzio di cui alla lettera e) dell'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 163/2006 o GEIE, rete di impresa, oppure dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34, comma 1 d.lgs. n. 163/2006.

5. Il requisito di cui al punto j deve essere posseduto dall'impresa mandataria e dalle imprese che eseguiranno i servizi di progettazione e sviluppo software e/o manutenzione.

6. Tutti i soggetti partecipanti in forma individuale, raggruppata o consorziata dovranno presentare le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 secondo il facsimile Allegato B, che – in ragione dei contenuti - dovrà essere sottoscritto, **a pena di esclusione**, unicamente dal legale rappresentante.

7. Alla domanda dovranno essere allegati, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore speciale;

- il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori (AVCP), servizi e forniture, per un importo di € 20,00, recante evidenza del codice identificativo di gara **CIG 53719598CC.** Si segnala che il pagamento del contributo potrà

essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" dell'AVCP; a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare la stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "sistema di riscossione";
- in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e il seguente **CIG 53719598CC**, che identifica la procedura.

- I documenti richiesti relativi alla garanzia di cui all'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, in particolare: presentazione dell'impegno del fideiussore «a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario» e presentazione della garanzia di cui all'art. 7, comma 4, completa di tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma. Nel caso di RTI costituenda, la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese associande;
- la documentazione di cui all'art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, in caso di ricorso all'avvalimento;

L'offerente avrà cura di inserire anche il Modello GAP compilato per la parte relativa a imprese partecipanti, sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore speciale. In caso di RTI/Consorzio ogni impresa dovrà compilare il citato modello rintracciabile all'indirizzo:

http://www.prefettura.it/cagliari/index.php?f=Spages&id_sito=1160&nodo=3340&nodo_padre=&tt=ok
.

8. Ai sensi dell'articolo 79, comma 5 quinquies del d.lgs. n. 163/2003 il concorrente dovrà indicare sia il domicilio eletto, che il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai quali l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti al presente appalto.

BUSTA 2 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA.

L'offerta tecnica dovrà, **a pena di esclusione**, contenere:

- la descrizione completa e dettagliata, ed in conformità ai requisiti indicati nel capitolato speciale, dei servizi e delle forniture offerti e la specificazione delle prestazioni dell'appalto realizzate dalle singole imprese raggruppate o consorziate.

- I curricula vitae dei componenti il team di progetto, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità e alle dichiarazioni di impegno ad eseguire personalmente la prestazione, debitamente firmati (dovranno essere allegati all'offerta tecnica).

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo contenuto nel facsimile Allegato C, non potrà superare le 80 pagine, formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 10 interlinea 1,5. Restano esclusi dal computo delle 80 pagine i curricula delle risorse che saranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto. Sono invece incluse nel computo delle 80 pagine figure e tabelle, utilizzate per rappresentare, a fini esplicativi, in formato grafico o strutturato contenuti già presentati in forma testuale. La commissione terrà conto del rispetto delle condizioni di presentazione dell'offerta in sede di valutazione globale della stessa.

L'offerta tecnica dovrà essere firmata o siglata in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale dell'impresa partecipante, o da almeno un titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero di ognuna delle imprese raggruppande o consorziande in caso di RTI o Consorzio da costituire. È richiesta, **a pena di esclusione**, la sottoscrizione in calce nell'ultima pagina da parte di tutti i soggetti firmatari.

Nell'offerta i concorrenti riuniti in raggruppamento o in consorzio devono specificare le parti del servizio o delle forniture che intendono eseguire. La mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Al fine di semplificare l'istruttoria e l'attività di valutazione della commissione, all'interno della busta dovrà essere inserito un CD-ROM contente l'offerta tecnica, in formato, non riscrivibile, che consenta la ricerca all'interno del testo, dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di sintesi che interrelazioni i paragrafi del capitolato speciale, le sezioni e paragrafi dell'offerta tecnica e gli elementi di valutazione di cui all'articolo 13 del presente disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.

All'interno dell'offerta tecnica il concorrente dovrà indicare i servizi e le forniture, o le relative parti, che intende subappaltare nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. L'assenza di tale indicazione comporta l'inammissibilità del subappalto in fase di esecuzione.

Le imprese concorrenti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara, possono presentare offerte tecniche migliorative, in aggiunta a quanto previsto dal capitolato speciale; le parti che costituiscono secondo il concorrente parti migliorativi devono essere evidenziate in grassetto in modo da consentirne una facile individuazione e richiamate nel prospetto riepilogativo dell'offerta tecnica. La commissione giudicatrice valuterà le proposte migliorative conformemente ai criteri indicati nel disciplinare di gara.

BUSTA 3 CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA.

L'offerta economica dovrà essere redatta, applicando la marca da bollo, secondo lo schema indicativo contenuto nel facsimile Allegato D, e firmata o siglata, **a pena di esclusione**, in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale dell'impresa partecipante, o da almeno un titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero di ognuna delle imprese raggruppande o consorziande in caso di RTI o Consorzio da costituire. È richiesta, **a pena di esclusione**, la sottoscrizione in calce nell'ultima pagina da parte di tutti i soggetti firmatari.

Il concorrente, **a pena di esclusione**, dovrà indicare:

- Il prezzo complessivo offerto per tutti i servizi e le forniture oggetto della gara.
- Il costo della sicurezza non soggetto a ribasso, rientrante nel prezzo complessivo offerto e a totale carico dell'impresa per tutta la durata dell'appalto (12 mesi).
- Il prezzo per i servizi a corpo la cui base d'asta è riportata nella seguente tabella:
-

Servizio	Metrica	Modalità	Base d'asta unitaria IVA Esclusa	Base d'asta IVA Esclusa
Servizi e forniture a corpo per la realizzazione del progetto Borsa di Giunta Digitale [Incluso supporto alla gestione del cambiamento, gestione sistemi e manutenzione adeguativa e correttiva del software fino a chiusura contratto]	A Corpo	Secondo Cronoprogramma	-	200.000 Euro

- Il prezzo offerto per le figure professionali individuate dall'Amministrazione per i servizi a consumo di manutenzione evolutiva e supporto alla gestione del cambiamento, che l'Amministrazione potrà richiedere nel limite massimo indicato all'Articolo 6, comma 1, lettera b), nei limiti della base d'asta unitaria per giornata/uomo così determinata:

ID	Figura Professionale	Base d'asta IVA Esclusa
FP1	Capo Progetto	€ 700,00
FP2	Consulente senior	€ 500,00

FP3	Programmatore	€ 450,00
FP4	Sistemista IT senior	€ 500,00
FP5	Formatore	€ 400,00

Si dovranno altresì indicare le eventuali figure professionali aggiuntive proposte e le corrispondenti tariffe.

Tutti gli importi da indicare si intendono IVA esclusa.

In caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello espresso in cifre sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

Non sono ammesse offerte parziali, in aumento o condizionate.

Articolo 11. Deposito cauzionale provvisorio

1. L'offerta, ai sensi dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia pari al 2% dell'importo posto a base d'asta sotto forma di cauzione o di fideiussione. Si applica la riduzione del 50% dell'importo della garanzia per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee indicate all'art. 75, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006. In caso di raggruppamento di imprese al fine di poter usufruire della riduzione del 50% della cauzione la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. In caso di RTI o Consorzio non ancora costituiti la garanzia dovrà essere, **a pena di esclusione**, intestata a tutte le imprese raggruppate o consorziate.

2. La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di ricezione delle offerte, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante.

3. L'offerta dovrà essere, altresì, corredata **a pena di esclusione** dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Articolo 12. Validità dell'offerta

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del codice civile, l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte.

2. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto.

Articolo 13. Criteri di valutazione delle offerte

1. La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri analiticamente indicati ai successivi paragrafi a) e b). Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica.

2. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato speciale, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

a) Valutazione dell'offerta tecnica (max 80 punti)

Per calcolare il valore dell'offerta tecnica, verrà assegnato a ciascuna offerta un punteggio con la seguente formula:

$$Pi = \sum_{j=1}^{n} c_{ij} \times p_j$$

dove:

Pi = punteggio dell'offerta *i*.

n = numero totale degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

c_{ij} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente *i* per l'elemento di valutazione *j* variabile tra 0 e 1.

p_j = peso dell'elemento di valutazione *j*.

La somma dei pesi degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica è complessivamente pari a 80, corrispondente al massimo punteggio tecnico totale ottenibile.

I pesi dei singoli elementi di valutazione sono riportati nella tabella seguente.

	TOTALE PUNTEGGIO TECNICO	80
Rif § Capitolato Speciale e Prestazionale	**Elemento di valutazione**	**Punti max**
	Valutazione generale dell'offerta	**6**
-	Articolazione generale dell'offerta in termini di sinteticità, chiarezza e completezza	1
5.2	Qualità del modello organizzativo del team di progetto definito per la realizzazione dell'intervento	2
5.5	Organizzazione di progetto, WBS, deliverables, milestone, ecc.	1
5.4	Adeguatezza dei documenti proposti anche in termini di periodicità di emissione e aggiornamento	1

6	Metodologia e organizzazione per il monitoraggio, controllo e rendicontazione dei servizi erogati	1
	Valutazione della Fornitura HW	**20**
4.1	Livello di integrazione dell'architettura fornita con l'infrastruttura S-Cloud	7
4.2	Qualità e adeguatezza dei dispositivi client e access point	4
4.3	Qualità, usabilità e adeguatezza delle postazioni di monitoraggio per la segreteria di Giunta	7
2.1.1	Utilizzo di appliance hardware dedicati, in grado di aumentare le performance di ricerca all'interno dell'archivio delle delibere	2
	Valutazione della piattaforma SW	**38**
4	Adeguatezza della soluzione rispetto ai requisiti architetturali generali richiesti	4
2.1.1	Adeguatezza della soluzione per il modulo di creazione, modifica e raccolta delle proposte di delibera	5
2.1.1	Trasformazione dell'archivio storico delle deliberazioni di Giunta per consentirne la navigazione secondo funzionalità di ricerca avanzata	2
2.1	Qualità e adeguatezza della soluzione software per i tablet c.d. App	3
2.1	Adeguatezza della soluzione per il modulo di monitoraggio del processo di deliberazione	4
2.1	Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione del processo di approvazione delle delibere	5
2.1	Adeguatezza della soluzione per il modulo di gestione della pubblicazione delle delibere	5
2.1.2	Adeguatezza della soluzione in termini di scalabilità, sicurezza, interoperabilità, portabilità	5
2.1.2	Utilizzino software Open Source in accordo con le linee guida definite dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ed in considerazione degli obiettivi generali di contenimento dei prezzi, trasparenza e sicurezza, indipendenza dal fornitore e riusabilità.	5
	Valutazione dei servizi attesi	**14**
3.1	Qualità della metodologia di analisi e reingegnerizzazione di processo	3
3.1	Metodologia e organizzazione per il processo di sviluppo software	3
3.1	Metodologia e organizzazione per il processo di testing del software	2
3.1.1	Qualità e adeguatezza del servizio di integrazione con sistemi terzi	3
3.3	Qualità e adeguatezza del servizio di manutenzione e gestione	2
3.5	Qualità e adeguatezza del servizio di manutenzione evolutiva	1
	Valutazione del servizio di formazione e supporto	**2**
3.4	Qualità e metodologia della formazione e del supporto erogato	1
3.4	L'aumento del numero di sessioni; le migliorie valutabili non potranno avere ad oggetto estensioni della durata in termini di ore delle formative singole sessioni. Ogni 10 sessioni addizionali rispetto a quelle richieste 0,5 punti.	1

La determinazione dei coefficienti sarà effettuata secondo il metodo di calcolo n. 1 “la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il ≪confronto a coppie≫, seguendo le linee guida riportate nell’allegato G” di cui all’Allegato P, n. II), D.P.R. n. 207/2010. Pertanto, una volta terminati i ≪confronti a coppie≫, per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre, cioè secondo la formula:

$$c_{ij} = \frac{\overline{c_{ij}}}{\overline{c}_{ij\max}}$$

dove $\overline{c_{ij}}$ è la media ottenuta dal concorrente *i* per l’elemento di valutazione *j* e $\overline{c}_{ij\max}$ la media migliore tra tutti gli offerenti.

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati, così come previsto nell’Allegato P sopra citato, con il metodo di cui al n. 4 “la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. In questo caso, pertanto, una volta attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di valutazione dell’offerta tecnica, i coefficienti definitivi risultanti saranno ottenuti come media dei coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario e riportando all’unità quello attribuito all’offerente che ha conseguito la media più alta e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti con applicazione della medesima formula precedente. Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti provvisori da parte dei singoli commissari, per ogni singolo elemento di valutazione, dovrà essere utilizzato il criterio seguente:

- ove l’offerta sia ritenuta sufficiente sarà attribuito un coefficiente non superiore a 0,25;
- ove l’offerta sia ritenuta buona sarà attribuito un coefficiente non superiore a 0,50;
- ove l’offerta sia ritenuta molto buona sarà attribuito un coefficiente non superiore a 0,75;
- ove l’offerta sia ritenuta ottima sarà attribuito un coefficiente non superiore al massimo ottenibile (1,00).

Saranno considerate idonee le offerte tecniche che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 48 punti su 80. Le offerte inidonee non saranno ammesse alle successive fasi di gara.

b) Valutazione dell’offerta economica (max 20 punti)

L’offerente dovrà esprimere un prezzo per i beni e i servizi a corpo oggetto dell’appalto. Inoltre, l’offerente

dovrà esprimere un prezzo delle figure professionali per i servizi a consumo.

Nella seguente tabella si sintetizzano i servizi da offrire a corpo e a consumo.

Attività	Metrica	Modalità	Ciclo di Sviluppo	Sede attività
Realizzazione del progetto Borsa di Giunta Digitale [Incluso supporto alla gestione del cambiamento, gestione sistemi e manutenzione adeguativa e correttiva del software fino a chiusura contratto]	A Corpo	Secondo Cronoprogramma	Sì	Amministrazione e/o sede aggiudicatario
Manutenzione evolutiva e supporto al change management	Giorni uomo a consumo	Su richiesta	Sì	Amministrazione e/o sede aggiudicatario

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte incomplete, parziali o in aumento.

Il punteggio economico è costituito dalla somma di due punteggi parziali (*Punti*1 + *Punti*2), il primo relativo al prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo e il secondo al prezzo offerto delle figure professionali per i servizi a consumo.

1. Il punteggio *Punti*1 per il prezzo complessivo offerto per i servizi a corpo è calcolato mediante la formula seguente:

$$Punti1 = N \times \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^{EXP}$$

dove:

N = numero massimo di punti attribuibile, pari a 16.

R_i = ribasso offerto dal concorrente *i*.

$R_{\max}$ = ribasso massimo offerto in gara.

EXP = esponente che determina la curvatura della funzione di punteggio, pari a 0,5.

2. Il punteggio *Punti*2 per il prezzo offerto delle figure professionali per i servizi a consumo è calcolato con la seguente procedura:

Dapprima viene ottenuto il prezzo offerto mediante una combinazione lineare che somma il costo giornaliero offerto per ciascuna figura professionale per i servizi a consumo moltiplicato per il peso stabilito per la stessa figura, nel seguente modo:

$$Pcon_i = \frac{2*PF1_i}{100} + \frac{25*PF2_i}{100} + \frac{60*PF3_i}{100} + \frac{5*PF4_i}{100} + \frac{8*PF5_i}{100}$$

e il corrispondente sconto $Scon_i$ = (466 - $Pcon_i$)/466 proposto dal concorrente.

Successivamente, si calcola il punteggio definitivo rapportando proporzionalmente lo sconto così ottenuto rispetto a quello dell'offerente che tra tutti ha offerto il prezzo migliore mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Punti2 = Ncon \times \frac{Scon_i}{Scon_{\max}}$$

I simboli nelle due formule precedenti hanno il seguente significato:

$PF1_i$ = prezzo offerto per la figura professionale "Capo Progetto".

$PF2_i$ = prezzo offerto per la figura professionale "Consulente senior".

$PF3_i$ = prezzo offerto per la figura professionale "Programmatore".

$PF4_i$ = prezzo offerto per la figura professionale "Sistemista IT senior".

$PF5_i$ = prezzo offerto per le figure professionali "Formatore".

$Ncon$ = numero massimo di punti attribuibile, pari a 4.

$Pcon_i$ = prezzo offerto per le figure professionali per i servizi a consumo.

$Scon_i$ = sconto sul prezzo per le figure professionali per i servizi a consumo proposto dal concorrente.

$Scon_{\max}$ = sconto migliore per le figure professionali per i servizi a consumo tra tutti gli offerenti.

Articolo 14. Procedura di gara

1. La procedura avrà inizio alle **ore 10:00 del 12 dicembre 2013**.

2. In seduta pubblica il Presidente del Seggio di Gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e, una volta accertata la presenza delle tre buste, procederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto; procederà poi, sempre in seduta pubblica, al sorteggio di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006 e all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l'effettiva presenza dei documenti previsti nel bando e nel presente disciplinare.

3. All'apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega.

4. Alla successiva fase di valutazione saranno ammessi solo i concorrenti risultati in regola con le prescrizioni dettate dal presente disciplinare di gara.

5. La Commissione tecnica per la valutazione delle offerte, nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice

dei contratti e dell'art. 283, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010, successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame e alla valutazione del contenuto delle buste recanti la dicitura "Offerta tecnica".

6. Ogni proposta sarà valutata dalla Commissione che attribuirà i relativi punteggi sulla base degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 13 del presente disciplinare di gara, verbalizzando il relativo risultato.

7. Successivamente, in apposita seduta pubblica, il Presidente del Seggio di Gara comunicherà l'esito della valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla Commissione e darà notizia delle eventuali esclusioni e procederà quindi all'apertura delle buste recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 48 punti su 80 in sede di valutazione delle offerte tecniche.

8. Al termine delle operazioni il Seggio di Gara stilerà la graduatoria finale, e aggiudicherà provvisoriamente l'appalto al concorrente primo classificato. In caso di parità di punteggio l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio per la valutazione dell'offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

9. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, salvo che non sia motivatamente ritenuta non conveniente e inidonea.

10. Per quanto riguarda la valutazione delle eventuali offerte anormalmente basse, si rinvia a quanto disposto dall'art. 86, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006. La valutazione delle eventuali offerte anomale è effettuata dal responsabile del procedimento eventualmente coadiuvato da una commissione interna o esterna. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

11. Costituisce **causa di esclusione** il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta, formulata ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 15. Controlli sul possesso dei requisiti

1. Il concorrente sorteggiato, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006, dovrà comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa presentando la documentazione di seguito indicata:

- copia dei bilanci dell'ultimo triennio (2010-2012) o degli estratti degli stessi; ovvero in alternativa dichiarazione rilasciata dal revisore contabile o società di revisione o collegio sindacale, comprovante

quanto dichiarato in sede di gara.

- copia dei contratti e relative fatture unitamente alla certificazione di regolare esecuzione, di collaudo positivo finale (o equipollente) rilasciata dalle amministrazioni o dai privati committenti dei servizi resi nell'ultimo triennio; in caso di collaudo finale in corso di esecuzione produzione della dichiarazione dell'amministrazione di conclusione delle prestazioni, attestante la perduranza delle attività di collaudo. Unicamente in caso di committenti privati il concorrente potrà comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica mediante dichiarazione, che sarà verificata dalla stazione appaltante.
- copia del certificato di qualità.

2. Ad analoga verifica saranno sottoposti, entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche l'aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria, come previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006.

3. Nei confronti dell'aggiudicatario si procederà, prima della stipulazione del contratto, all'accertamento relativo all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 richiedendo gli eventuali necessari documenti probatori.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere a tutti i concorrenti le verifiche sopra descritte e quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

Articolo 16. Mancata aggiudicazione

1. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 9, del presente disciplinare di gara l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione qualora le offerte venissero ritenute non congrue, non confacenti alle esigenze di bilancio dell'Amministrazione regionale e/o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò possa comportare pretese da parte dei soggetti partecipanti alla gara.

Capo IV – CONTRATTO E ADEMPIMENTI

Articolo 17. Costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio

1. In caso di aggiudicazione a favore di un RTI o di un Consorzio non ancora formalmente costituiti, le singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio, dovranno conferire, in data anteriore alla stipulazione del contratto e con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, designata quale capogruppo.

2. Il mandato deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.

4. La mancata osservanza di quanto previsto dai commi precedenti comporta la revoca

dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Articolo 18. Stipulazione del contratto e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 16372006 e succ. mod., secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione 17/10 del 16.04.2013 che rinvia per gli adeguamenti di carattere informatico alla nota prot. 2209 del 21 marzo 2013 della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.

2. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria l'aggiudicatario dovrà produrre tutta la documentazione necessaria alla aggiudicazione della gara; entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, previa esito positivo delle verifiche da effettuarsi, l'Amministrazione aggiudicherà definitivamente l'appalto.

3. L'aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto dovrà produrre il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008.

4. Decorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione a tutti i concorrenti dell'aggiudicazione definitiva l'Amministrazione convocherà l'aggiudicatario per la stipulazione del contratto.

5. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di bollo, di registro e ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipulazione del contratto e alla sua esecuzione.

6. Ai sensi dell'art. 34, comma 35 D.L. 179/2012, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione del presente bando di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

7. L'aggiudicatario dovrà depositare le spese contrattuali a suo carico nella misura e nelle modalità indicate dall'Amministrazione appaltante. In difetto del pagamento delle spese di cui al 5° comma, l'amministrazione effettuerà una compensazione con quanto dovuto sulla base della presentazione del primo SAL.

Articolo 19. Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli connessi alla manutenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, entro la data fissata per la stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006.

2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione.

4. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; l'ammontare residuo della cauzione definitiva sarà svincolato a seguito dell'approvazione del certificato di verifica finale di conformità.

5. Oltre agli altri casi previsti nel presente disciplinare di gara, l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. L'Amministrazione appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

7. I costi relativi alla costituzione e all'eventuale reintegro della cauzione sono a carico dell'aggiudicatario.

8. L'incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

9. Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato a domanda e a spese dell'aggiudicatario, con allegata dichiarazione di non aver altro da pretendere dall'Amministrazione appaltante in dipendenza del contratto.

Articolo 20. Aumenti e diminuzioni in corso di esecuzione

1. L'Amministrazione non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati se non nei casi tassativamente previsti dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni previste alle stesse condizioni previste dal contratto.

3. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore e dell'amministrazione maggiori oneri.

4. Il direttore dell'esecuzione è tenuto a verbalizzare le variazioni intervenute e darne tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento.

Articolo 21. Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

1. L'aggiudicatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, dovrà predisporre e condividere con l'Amministrazione regionale, per approvazione, i seguenti documenti: Piano Operativo; Piano di Qualità, Piano di gestione dei rischi e Piano delle verifiche di conformità.

2. L'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione, nonché, ove applicabili, nel rispetto dei livelli di servizio (SLA), ed è responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante del buon andamento dell'esecuzione.

3. L'aggiudicatario, nell'esecuzione dell'appalto, deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone e per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dell'appalto.

4. L'aggiudicatario garantisce l'osservanza della normativa vigente in materia previdenziale, antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

5. L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni arrecati a persone e cose dell'Amministrazione o di terzi, per fatto proprio o di propri dipendenti, dei subappaltatori o di persone da esso comunque impiegate a qualsiasi titolo.

6. L'aggiudicatario è obbligato a dare previa comunicazione al direttore dell'esecuzione dell'appalto per l'esecuzione delle prestazioni che importano l'accesso ai sistemi e alle apparecchiature del Centro Servizi Regionale (CSR) e si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni arrecati e gli oneri derivanti dal ripristino.

7. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore; di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle apparecchiature e ai programmi forniti o in relazione al loro uso; si obbliga, inoltre, a tenere indenne l'Amministrazione dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle eventuali condanne alle spese o al risarcimento dei danni.

8. L'aggiudicatario è obbligato a garantire l'esecuzione di tutte le attività previste dal contratto, in stretto raccordo con i competenti uffici dell'Amministrazione appaltante, nel rispetto dei tempi stabiliti e delle esigenze dell'Amministrazione stessa.

9. L'aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e previdenza sociale, nonché dai contratti collettivi di lavoro. Garantisce, inoltre, il rispetto di tali obblighi da parte dei subappaltatori, per le prestazioni rese nell'ambito dei lavori a

essi affidati.

10. L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare le disposizioni previste dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali ove, nell'esecuzione del contratto, vengano trattati dati di natura personale.

11. Per le comunicazioni di progetto l'aggiudicatario dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata e di kit di firma digitale.

Articolo 22. Subappalto

1. Il contraente, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006, potrà subappaltare parte dei servizi e delle forniture dell'appalto.

2. Il contraente provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38. Si rinvia integralmente all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.

Articolo 23. Diritti di proprietà e utilizzo dei prodotti

1. L'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà, di utilizzazione e sfruttamento economico di quanto realizzato in esecuzione del contratto, incluso il software applicativo realizzato, dei relativi materiali e della documentazione predisposta.

2. I prodotti software forniti, a qualunque titolo, nell'ambito dell'appalto sono acquisiti in licenza d'uso illimitata. L'Amministrazione ha pertanto il diritto di utilizzarli senza limitazioni temporali. Nella fornitura è incluso il servizio di manutenzione e assistenza per l'intera durata contrattuale.

3. Ove siano forniti software custom, o personalizzazioni di pacchetti proprietari l'Amministrazione ne acquisisce la piena proprietà. A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria alla gestione e implementazione del sistema. Le eventuali soluzioni open source proposte dovranno rispettare la tipologia di licenza del software stesso; tali soluzioni dovranno essere fornite unitamente ai codici sorgenti.

4. Il software realizzato, sviluppato, personalizzato, esteso nell'ambito del progetto rimane di proprietà dell'Amministrazione, unitamente alle versioni "sorgenti" ed a tutta la documentazione relativa, che ha facoltà di utilizzarlo o renderlo disponibile ad altre pubbliche amministrazioni anche al di fuori dell'ambito del progetto.

5. Si precisa ulteriormente ed esplicitamente che le "procedure applicative" (sviluppi ad hoc e/o personalizzazioni software) comunque previste, dovranno essere realizzate e fornite secondo modalità che

consentano ai tecnici dell'Amministrazione un utilizzo autonomo (non dovranno, cioè, essere "compilate" né "crittografate" né rese in alcun modo illeggibili e/o non editabili) e dovranno essere accompagnate da esauriente documentazione.

6. Personalizzazioni o procedure realizzate da personale dell'Amministrazione o da incaricati della stessa, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione (salvo diverso accordo con gli incaricati stessi), e l'aggiudicatario non potrà comunque farne alcun uso senza esplicita autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

7. Parimenti saranno di proprietà dell'Amministrazione le metodologie, le tecniche nonché le scoperte relative all'elaborazione dei dati sviluppati nel corso della prestazione, ferma restando la proprietà intellettuale che spetta al realizzatore.

8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi di marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti. Ove siano forniti pacchetti proprietari acquisiti su licenza, questi dovranno essere disponibili per ispezione e tracciabilità da parte dell'Amministrazione.

Articolo 24. Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, abbia accesso e, comunque, sia a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto dall'aggiudicatario in esecuzione del contratto.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dell'obbligo anzidetto.

CAPO V – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 25. Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 26. Capo Progetto

1. L'aggiudicatario dovrà nominare, al momento della stipulazione del contratto, un Capo Progetto, di provata e documentata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto dell'appalto, in possesso dei requisiti richiesti all'interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

2. Il Capo Progetto garantirà il coordinamento e l'esecuzione dell'appalto e dovrà agire in stretta collaborazione con il Direttore delle'esecuzione nominato dall'Amministrazione regionale per la risoluzione di tutte le problematiche di carattere tecnico e organizzativo che dovessero insorgere in fase di esecuzione.

3. Il Capo Progetto dovrà presentare all'Amministrazione appaltante per il tramite del Direttore dell'esecuzione, alle scadenze indicate nel capitolato speciale, una relazione avente ad oggetto lo stato di esecuzione dell'appalto, sulla base di quanto indicato nella offerta presentata, corredato dalla reportistica per l'accertamento del rispetto dei livelli essenziali di servizio (SLA). Gli stati di avanzamento delle prestazioni devono essere completi in modo tale da consentire al Direttore dell'esecuzione una puntuale e celere verifica delle prestazioni effettuate.

Articolo 27. Direzione dell'esecuzione

1. L'Amministrazione appaltante, trattandosi di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico provvederà, ai sensi dell'articolo 300, comma 2, del D.P.R. 207/2010, alla nomina di un soggetto diverso dal responsabile del procedimento cui affidare la direzione dell'esecuzione del contratto e alla nomina di eventuali assistenti.

2. Il responsabile del procedimento autorizza formalmente il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione; il direttore dell'esecuzione redigerà apposito verbale dell'avvio dell'esecuzione in contradditorio con l'esecutore.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del contratto ed è tenuto ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

4. Il direttore dell'esecuzione, oltre alle attività ad esso espressamente demandate per legge o regolamento, avrà il compito di interagire direttamente con il Capo Progetto al fine di:

a) monitorare la corretta esecuzione e il rispetto del piano di lavoro, correggendo eventuali errori e/o attuando modifiche in corso d'opera, al fine di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive;

b) richiedere eventuali modifiche o integrazioni relative ad aspetti funzionali, applicativi e procedurali;

c) indire e presenziare a incontri periodici con il Capo Progetto e con l'Amministrazione;

d) richiedere al contraente l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'armonizzazione e l'interoperabilità dell'intervento oggetto dell'appalto con altri interventi o progetti realizzati o in corso di realizzazione presso l'Amministrazione Regionale;

e) richiedere la predisposizione di tutta la necessaria documentazione descrittiva delle attività svolte durante l'esecuzione del progetto, le relazioni periodiche di riscontro e quant'altro risulti utile e indispensabile all'Amministrazione a titolo di descrizione e documentazione di tutte le attività svolte durante l'esecuzione dell'appalto;

f) verificare la correttezza e la completezza delle relazioni sugli stati di avanzamento, presentate dal Capo Progetto, chiedendo le opportune integrazioni;

g) approvare formalmente gli stati di avanzamento presentati dal Capo Progetto e autorizzare il contraente alla emissione delle relative fatture a seguito dell'accertamento, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali;

h) tenere costantemente informate l'Amministrazione e la Commissione incaricata della verifica di conformità sull'andamento dell'esecuzione dell'appalto;

i) emettere specifici e formali ordini di servizio atti a richiamare il contraente al regolare espletamento dei propri obblighi contrattuali e al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto. Tali ordini di servizio, trasmessi al Capo Progetto, dovranno essere attuati improrogabilmente entro i termini di scadenza in essi indicati e costituiranno elemento di riscontro ai fini della sospensione dei pagamenti, dell'applicazione delle penali o della risoluzione del contratto.

j) proporre le varianti al responsabile del procedimento, ordinare e verbalizzare le variazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20 "aumenti e diminuzioni" intervenute e darne tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento.

5. Il direttore dell'esecuzione, al termine dell'attività di cui al comma 2, lettera f), potrà approvare lo stato di avanzamento del progetto, ovvero, ove riscontri ritardi o inadempienze rispetto a quanto previsto dal contratto e relativi allegati, approvare con riserva, assegnando all'aggiudicatario un congruo termine per adempiere, dandone comunicazione all'Amministrazione per l'applicazione delle penali. Alla scadenza del termine fissato, ove l'aggiudicatario abbia provveduto, il direttore dell'esecuzione procederà all'approvazione della quota parte delle prestazioni rese e oggetto della riserva; in caso contrario formalizzerà la mancata approvazione di parte dello stato di avanzamento dandone comunicazione al contraente e al RUP, che potrà procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione non approverà lo stato di avanzamento dei lavori in caso di difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto dal contratto, nonché di accertata falsità delle dichiarazioni rese nella relazione di cui

all'articolo precedente, dandone pronta comunicazione all'aggiudicatario e al RUP, che potrà procedere alla risoluzione del contratto.

6. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni redigendo apposito verbale controfirmato dall'esecutore.

Articolo 28. Pagamenti

1. L'Amministrazione Regionale, tenuto conto delle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro trenta giorni dalla ricezione della fattura autorizzata dal direttore dell'esecuzione a seguito dell'accertamento, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali.
2. Per l'erogazione del primo pagamento il contraente dovrà presentare un SAL entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, con allegati i documenti da produrre entro tale data. Per i pagamenti successivi si procederà a seguito di presentazione di stati di avanzamento bimestrali. L'erogazione dell'ultimo pagamento è condizionata all'emissione del certificato di conformità.
3. A seguito dell'autorizzazione del direttore dell'esecuzione, il contraente, o in caso di RTI o Consorzio l'impresa capogruppo, farà pervenire all'Amministrazione le fatture relative alle prestazioni eseguite, che dovranno esplicitare il servizio per il quale si richiede la corresponsione del corrispettivo e la quota finanziata con fondi comunitari, secondo le indicazioni comunicate dall'Amministrazione.
4. Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, le singole imprese costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le imprese componenti il RTI potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce, indicazione delle milestone e del SAL.
5. In caso di subappalto è fatto obbligo al contraente trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti affidati dal contraente al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto della trasmissione entro il predetto termine l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del contraente.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva il medesimo trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Dopo la stipula del contratto, l'Amministrazione acquisisce il DURC ogni centottanta giorni e lo utilizza per il pagamento degli stati di avanzamento delle prestazioni relative a servizi e forniture, per il certificato di regolare esecuzione, per il certificato di verifica di conformità fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

7. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni saranno operate le seguenti ritenute:

- una ritenuta dello 0,50 per cento, con svincolo delle ritenute effettuate per ogni stato avanzamento soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

- una ritenuta del 5 per cento, a garanzia della completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, con svincolo delle ritenute effettuate per ogni stato avanzamento soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

8. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contraente comunica all'amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente specificando se è dedicato o meno in via esclusiva alla commessa pubblica, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e le modalità di accreditamento delle somme dovute, che potrà avvenire esclusivamente presso conto corrente bancario o postale, entro sette giorni dalla stipulazione del presente contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'amministrazione. In caso di mancata tempestiva comunicazione, l'amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti già eseguiti.

Articolo 29. Sospensione dei pagamenti

1. In caso di contestazione di inadempienze nella esecuzione del contratto e fino al puntuale adempimento dei relativi obblighi, l'Amministrazione appaltante può, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, sospendere i pagamenti in favore dell'aggiudicatario.

2. Le contestazioni devono essere formalizzate contestualmente alla mancata approvazione del SAL trasmesso all'Amministrazione.

3. Il direttore dell'esecuzione è tenuto a trasmettere al RUP l'esito del suo accertamento, rispetto al Sal trasmesso, entro 10 giorni. Il Rup deve trasmettere al contraente l'esito della sua verifica entro i successivi 10 giorni. Prima della scadenza dei termini indicati nel presente comma è possibile chiedere, una sola volta, una proroga tenuto conto della complessità delle verifiche da effettuare.

4. In ogni caso l'accertamento della prestazione da parte dell'Amministrazione non può avere complessivamente una durata superiore a trenta giorni dalla fornitura del bene o della prestazione del

servizio. Il termine è sospeso nel caso in cui le relazioni sugli stati di avanzamento delle prestazioni siano incomplete e il direttore dell'esecuzione abbia bisogno di chiedere integrazioni.

Articolo 30. Risoluzione del contratto

1. Oltre che negli altri casi disciplinati dal presente disciplinare di gara, il contratto si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione di volersi avvalere della clausola risolutiva nelle seguenti ipotesi:

a) mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell'Amministrazione nei casi previsti dal presente disciplinare di gara;

b) cessione del contratto non autorizzata dall'Amministrazione;

c) contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

d) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;

e) nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del codice dei contratti, secondo la disciplina prevista dall'art. 146 del regolamento;

f) sospensione dell'esecuzione delle prestazioni non autorizzata;

g) ottenimento del DURC del contraente negativo per due volte consecutive.

2. In caso di risoluzione, al contraente sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno del ricevimento della comunicazione della risoluzione, detratte le spese, gli oneri, le penali applicate e l'eventuale risarcimento dei danni.

3. La risoluzione contrattuale comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 31. Livello dei servizi e Penali

1. Il contraente, durante l'intera esecuzione del contratto, dovrà garantire un adeguato livello dei servizi offerti secondo i parametri qualitativi e prestazionali e le modalità definite nel capitolato. A tal fine, il contraente dovrà effettuare una continua rilevazione dei livelli di servizio offerti con la produzione della relativa documentazione di reporting e monitoraggio delle attività, da presentare all'Amministrazione.

2. Il direttore dell'esecuzione si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento, il rispetto degli SLA; a

seguito di presentazione di richiesta di verifica il contraente è tenuto a presentare i report relativi secondo le tempistiche previste nel capitolato. In ogni caso, il contraente è tenuto a presentare, unitamente agli stati di avanzamento, i report di SLA, descrittivi dell'andamento dell'erogazione dei servizi, con misurazioni e controlli effettuati. In particolare i report di SLA che il contraente ha l'onere di produrre dovranno contenere una sintesi del rispetto degli SLA indicati nel capitolato, con confronto tra il valore atteso e il valore rilevato, e tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli SLA stessi. Tali report dovranno essere consegnati sia in formato elettronico PDF firmato digitalmente che in foglio di calcolo, con la periodicità che verrà definita nel piano operativo.

3. L'offerente dovrà descrivere all'interno dell'offerta tecnica il sistema di controllo e rendicontazione dei servizi erogati, per rendere evidente il rispetto o meno degli SLA. A titolo esemplificativo il sistema dovrà prevedere indicatori, cruscotti, raccolta dati, istogrammi, diagrammi, carte di controllo.

6. In caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio l'Amministrazione applica le penali indicate nel capitolato.

Articolo 32. Applicazione delle Penali

1. L'Amministrazione può fare dei rilievi al contraente che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici della fornitura.

2. Fatti salvi i casi imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, l'Amministrazione applica, nei casi indicati dall'articolo 31, specifiche penali il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto compensando con quanto dovuto ovvero sull'importo della cauzione ovvero agendo in giudizio.

3. L'inadempimento che dà luogo all'applicazione delle penali è contestato per iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni due dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura indicata nel capitolato.

4. L'applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente e il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno.

Articolo 33. Esecuzione in danno

1. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare completamento del progetto, con addebito a carico dell'aggiudicatario dell'eventuale maggior costo sostenuto e di tutte le spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un esatto adempimento.

2. L'eventuale affidamento a terzi del completamento del progetto sarà comunicato all'aggiudicatario

inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

3. L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di quantificare il danno che il contraente sarà tenuto a risarcire, onde procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme corrispondenti.

Articolo 34. Recesso unilaterale

1. L'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione, per motivi di interesse pubblico e comunque nei seguenti casi:

a) riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione d'offerta, ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto;

b) cessazione dell'attività o sottoposizione del contraente a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo il caso previsto dall'art. 37, comma 18, del d.lgs. n.163/2006;

2. Dalla data di efficacia del recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

3. In caso di recesso, il contraente ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni di contratto, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

4. L'Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 35. Accordo bonario - Foro competente

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo del contratto possa variare in misura considerevole e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano le norme sul procedimento bonario previste dall'articolo 240 del codice dei contratti; le riserve sono trasmesse immediatamente dal direttore dell'esecuzione al RUP unitamente ad una propria relazione riservata al fine di una risoluzione bonaria della lite.

2. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra il contraente e

l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria o per transazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

3. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto non possono essere deferite ad arbitri, conseguentemente il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Capo VI – VERIFICA DELLA CONFORMITA'

Articolo 36. Incarico di verifica di conformità

1. La verifica di conformità finale dell'appalto, nonché gli eventuali accertamenti e verifiche in corso di esecuzione si svolgeranno secondo le modalità previste nell'apposito piano presentato dal contraente e approvato dall'Amministrazione.

2. Le attività di cui al comma 1 saranno effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione, che è tenuto a comunicare al RUP le date delle operazioni di verifica di conformità.

3. Nella veste di soggetto incaricato delle attività di verifica di cui al comma 1 il direttore dell'esecuzione avrà il compito, in particolare, di accertare, anche attraverso verifiche in loco, senza necessità di preavviso:

a) la regolare esecuzione in conformità a quanto previsto nel contratto e nei relativi allegati, nonché il rispetto dei tempi ivi previsti;

b) che la esecuzione sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale nonché la funzionalità ed efficienza dei servizi forniti e delle prestazioni richieste, in relazione agli obiettivi prefissati secondo i livelli di servizio indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

4. La verifica di conformità potrà comprendere l'esame delle eventuali richieste del contraente sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.

Articolo 37. Termini delle attività di verifica di conformità

1. L'Amministrazione procederà alla verifica finale di conformità ed eventualmente alla verifica di conformità in corso di esecuzione; sarà messa a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità tutta la documentazione e la strumentazione richieste, nonché ogni informazione ritenuta utile, oltre ai documenti indicati dall'art. 315 del D.P.R. 207/2010.

2. Le attività di verifica di conformità saranno svolte in contraddittorio con l'aggiudicatario, sono

avviate entro 30 giorni dall'ultimazione delle prestazioni e di esse deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al RUP entro 15 giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono sull'andamento delle esecuzione contrattuale e contengono le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari nel rispetto delle competenze del RUP e del direttore dell'esecuzione.

3. La verifica di conformità è verbalizzata; i verbali contengono le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale dovranno essere descritte le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali saranno sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

4. Il direttore dell'esecuzione, in veste di soggetto incaricato, esaminati i documenti acquisiti ed accertane la completezza, fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP. Il direttore dell'esecuzione informa tempestivamente l'esecutore del giorno della verifica di conformità definitiva.

5. Al termine dell'esecuzione delle verifiche, almeno 45 giorni prima della scadenza del 30 giugno 2015, in conformità a quanto disposto dall'art. 322 del regolamento appalti, sarà rilasciato il Certificato definitivo di verifica di conformità che attesterà la completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali e dovrà contenere la descrizione dettagliata delle verifiche e degli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate. Il certificato è trasmesso all'esecutore il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento; all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento delle contestazioni fatte. Successivamente all'emissione del certificato si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

6. Il contraente è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica con la presenza del Capo progetto o di propri rappresentanti, a fornire - a propria cura e spese - l'assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione idonea strumentazione e quanto eventualmente occorrente allo svolgimento delle operazioni.

Articolo 38. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare e dagli altri documenti di gara, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile.

Cagliari, lì 14 Ottobre 2013

Il Direttore del Servizio
Pier Franco Nali

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 "Codice in materia di protezione dei

dati personali".

L'Amministrazione informa l'interessato che:

a) i dati personali raccolti saranno trattati in modalità cartacea e telematica e sono finalizzati all'espletamento della procedura volta all'aggiudicazione dell'appalto;

b) il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire i dati necessari per l'espletamento della procedura comporta l'impossibilità di procedere all'esame della documentazione di gara del concorrente;

c) i dati personali raccolti saranno trattati dagli incaricati del trattamento unicamente per la gestione del procedimento di gara e sono comunicati ai soggetti preposti alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge;

d) i dati non sensibili ed essenziali all'aggiudicazione e ai pagamenti del corrispettivo saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente";

e) l'interessato ha il diritto di accesso ai dati da esercitare secondo le modalità di cui agli art. 7 e seguenti del d.lgs. 193/2006;

f) il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma della Sardegna.